

IL NUOVO ACCORDO SULLA TASSAZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI

VADEMECUM ESPLICATIVO
A CURA DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
ITALIANE E SVIZZERE



Il 23 dicembre 2020 i rappresentanti dei Governi di Italia e Svizzera hanno firmato un nuovo *Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri* che sostituirà il precedente Accordo del 1974.

Quello stesso giorno i sindacati di Italia e Svizzera, unitamente all'Associazione dei Comuni Italiani di Confine, hanno sottoscritto con il Ministero Economia e Finanze un *Memorandum* contenente alcune importanti rivendicazioni di natura fiscale e sociale a tutela dei lavoratori frontalieri.

I contenuti dei due testi (Accordo fiscale e Memorandum) sono poi stati recepiti dal Parlamento italiano tramite la Legge 13 giugno, n. 83.

Grazie a questo vademecum, realizzato a cura dei consigli sindacali interregionali, d'ora in avanti: CSIR Lombardia-Piemonte-Ticino e del CSIR Lombardia-Sondrio-Grigioni (i quali riuniscono sotto un'unica sigla le organizzazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, UNIA, USS, OCST e SYNA), potrai ora disporre di un agile strumento riassuntivo di tutte le principali novità introdotte dal nuovo Accordo sulla tassazione dei frontalieri e dalla relativa Legge di ratifica.

Il vademecum verrà costantemente aggiornato sulla base dei possibili sviluppi interpretativi. Per questa ragione ti invitiamo a verificare periodicamente i contenuti del documento tramite i siti web dei sindacati scriventi.

In fondo al documento troverai anche un'apposita sezione dedicata alle FAQ che sarà sempre in costante aggiornamento.

*A cura del Consiglio sindacale interregionale Lombardia (I) -Ticino (CH) – Piemonte (I) e del Consiglio sindacale interregionale Lombardia (I)-Sondrio (I)- Grigioni (CH)
Les Conseil Syndicaux Interregionaux- Die Interregionalen Gewerkschaftsräte- The interregional trade union Councils (IRTUC).*

INDICE

04

**CHI SONO I
FRONTALIERI
INTERESSATI DAL
NUOVO ACCORDO
FISCALE**

**TASSAZIONE DEI
REDDITI DA LAVORO**

05

**SCAMBIO DI DATI TRA
AUTORITÀ FISCALI**

COMMISSIONE MISTA

**REGIME TRANSITORIO
("VECCHI FRONTALIERI
FISCALI")**

06

TRASFERTE

TELELAVORO

**FRONTALIERI DALLA
SVIZZERA**

07

**NUOVA INDENNITÀ DI
DISOCCUPAZIONE**

CLAUSOLA DI RIESAME

**TAVOLO
INTERMINISTERIALE**

08

**DOMANDE FREQUENTI
(FAQ)**



CHI SONO I FRONTALIERI INTERESSATI DAL NUOVO ACCORDO FISCALE

In base al diritto europeo, il lavoratore frontaliere è un soggetto che vive in uno Stato (ad esempio in Italia), ha un contratto di lavoro in un secondo Stato (ad esempio la Svizzera) e rientra alla propria abitazione almeno una volta a settimana.

La Svizzera rilascia pertanto il permesso di lavoro di tipo "G" (quello per frontalieri appunto) a tutti coloro che mantengono la residenza in qualsiasi Comune italiano, lavorano in Svizzera e hanno la possibilità di rientrare alla propria abitazione almeno un giorno a settimana.

Tuttavia il nuovo Accordo sulla tassazione dei frontalieri tra Italia e Svizzera riguarda soltanto i frontalieri che rispondono congiuntamente ai seguenti requisiti:

- ▶ hanno la residenza fiscale in un Comune il cui territorio si trova (in tutto o in parte) entro 20 chilometri dal confine tra Italia e Svizzera (i cosiddetti Comuni di confine);
- ▶ svolgono un'attività di lavoro di tipo dipendente per un datore di lavoro situato in uno dei tre Cantoni di confine (Ticino, Grigioni, Vallese);
- ▶ rientrano di norma ogni giorno in Italia.

La modalità di tassazione descritta nei paragrafi seguenti riguarderà pertanto i frontalieri intesi sulla base di questi stessi requisiti.

Gli altri frontalieri (es. frontalieri con rientro settimanale o frontalieri con residenza fiscale al di fuori dei Comuni di confine) dispongono anch'essi del permesso di lavoro di tipo "G" ma non rientrano nel dettato del presente Accordo. La modalità di tassazione del loro reddito da lavoro seguirà pertanto le disposizioni della più generica Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni la quale prevede per questi soggetti il meccanismo della tassazione concorrente in entrambi gli Stati (il tema è affrontato nel dettaglio all'interno delle FAQ)

TASSAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO

A partire dal 1° gennaio 2024, i frontalieri che rientrano nel dettato del nuovo Accordo fiscale avranno un nuovo sistema di "tassazione concorrente".

I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai frontalieri in corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente svolta nei Cantoni di confine svizzeri saranno interamente tassabili in Svizzera per il tramite dell'imposta alla fonte, la quale verrà prelevata direttamente dal salario ogni mese per il tramite del datore di lavoro. Le percentuali delle imposte alla fonte verranno tuttavia calcolate dalla Svizzera sulla base dell'80% delle aliquote ordinarie (rispetto ai lavoratori residenti in Svizzera i frontalieri pagheranno dunque un 20% in meno d'imposte).

Dopo essere stati imposti fiscalmente in Svizzera, tali redditi verranno poi tassati anche in Italia sulla base delle aliquote IRPEF ordinarie. L'Italia eliminerà la doppia imposizione detraendo dall'IRPEF la quota parte di imposta alla fonte già pagata in Svizzera.

Grazie alle migliori condizioni ottenute dal sindacato attraverso il *Memorandum d'intesa* firmato con il MEF il 23 dicembre 2020, l'Italia non andrà però a tassare l'intero reddito svizzero. Il frontaliere potrà infatti godere di alcune importanti agevolazioni fiscali che verranno garantite tanto ai nuovi frontalieri quanto ai frontalieri "fuori zona" (ovvero che sono residenti oltre i 20 chilometri dal confine). In particolare questi lavoratori potranno dedurre dal reddito imponibile:

- ▶ una franchigia fissa di 10'000 €;
- ▶ gli assegni familiari pagati dalle Casse di compensazione svizzere;
- ▶ i contributi pensionistici e assicurativi considerati come obbligatori in Svizzera (AVS, AD, LPP, assicurazione infortuni);
- ▶ i contributi pagati per i prepensionamenti di categoria (es. FAR, RESOR, ecc.).

SCAMBIO DI DATI TRA AUTORITÀ FISCALI

La tassazione in Svizzera avverrà tramite l'imposta alla fonte che verrà applicata mensilmente dal datore di lavoro.

Entro poi il 21 marzo dell'anno successivo, l'Autorità fiscale svizzera trasmetterà all'Agenzia delle Entrate italiana i dati salariali del frontaliere.

Sulla base di questi dati l'Agenzia delle Entrate fornirà al contribuente frontaliere una dichiarazione dei redditi precompilata con l'ammontare di imposte da pagare per l'anno precedente (tale dichiarazione potrà poi essere modificata facendo valere le proprie detrazioni personali).

COMMISSIONE MISTA

Il nuovo Accordo prevede inoltre la costituzione di una Commissione mista, formata da funzionari governativi dei due Stati, che avrà il compito di chiarire eventuali dubbi interpretativi che dovessero sorgere sull'applicazione delle norme previste dall'Accordo stesso.

REGIME TRANSITORIO ("VECCHI FRONTALIERI FISCALI")

Il nuovo sistema di tassazione non riguarderà i cosiddetti "vecchi frontalieri fiscali", i quali continueranno ad essere tassati esclusivamente in Svizzera fino alla pensione, anche in caso di cambiamento del posto di lavoro o di periodi di disoccupazione.

I "vecchi frontalieri fiscali" sono coloro che, al momento della ratifica formale dell'Accordo hanno questi elementi (oppure, se attualmente non più presenti nel mercato svizzero, hanno avuto questi stessi elementi in un periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e l'entrata in vigore dell'Accordo):

- ▶ residenza fiscale nei Comuni di confine;
- ▶ rientro di norma giornaliero tra Italia e Svizzera;
- ▶ datore di lavoro in Ticino, Grigioni o Vallese.

La Svizzera ha dichiarato che l'entrata in vigore dell'accordo è avvenuta il 17 luglio 2023, ancorché le nuove disposizioni saranno applicabili dal 1° gennaio 2024.

Per continuare a beneficiare di tale trattamento, i "vecchi frontalieri fiscali" dovranno inoltre mantenere le succitate condizioni nel tempo per tutta la durata del proprio lavoro in Svizzera.

Qualora un contribuente venisse escluso dalla lista dei “vecchi frontalieri” ma fosse in grado di dimostrare di aver avuto e mantenuto nel tempo i succitati elementi, potrà fare un apposito ricorso alla Commissione mista (vedi apposito paragrafo) per richiedere il riconoscimento dello statuto di “vecchio frontaliere fiscale”.

I Cantoni di confine avranno inoltre l'onere di riversare ai Comuni italiani di confine il 40% delle imposte alla fonte pagate in Svizzera dai “vecchi frontalieri fiscali”. Questo accadrà fino al 2033. Dopo quella data tali ristorni cesseranno ma a quel punto sarà il Governo italiano a dover garantire ai Comuni di confine delle forme di compensazione finanziaria secondo quando pattuito negli accordi sottoscritti tra i due Stati.

TRASFERTE

Come spiegato in apertura, il nuovo Accordo riguarda unicamente i frontalieri con rientro giornaliero. Tale elemento è peraltro imprescindibile anche per il mantenimento dello status di “vecchio frontaliere fiscale”.

Nonostante questo, il nuovo Accordo prevede una deroga al rientro giornaliero in caso di trasferte di lavoro. In particolare il frontaliere potrà continuare ad essere considerato con “rientro giornaliero” qualora nel corso di un anno civile effettui un massimo di 45 giornate di trasferta senza avere il rientro fisico alla propria abitazione (in questo pacchetto rientreranno pertanto solo le trasferte che impediranno al frontaliere di attraversare il confine e rientrare a casa dopo il lavoro).

TELELAVORO

Il nuovo Accordo prevede inoltre la possibilità di mantenere la definizione di frontaliere con rientro giornaliero anche qualora il lavoratore effettui delle giornate di telelavoro dall'Italia. Le modalità applicative ed i limiti di tale clausola verranno tuttavia dettagliati in un apposito Accordo amichevole che attualmente è ancora in fase di negoziazione tra i due Stati.

Per il momento è stata concordata una soluzione transitoria che resterà valida fino al 30 giugno 2023 secondo cui il frontaliere potrà lavorare da casa per il 40% del tempo di lavoro senza avere modifiche sulla propria situazione tributaria. Le giornate di lavoro coperte dalla norma transitoria saranno ovvero considerate come se fossero state svolte su suolo svizzero (mantenendo così virtualmente il “rientro giornaliero”). Le Organizzazioni sindacali hanno poi richiesto urgentemente al Governo di negoziare con la Svizzera la possibilità di rendere definitiva tale norma.

FRONTALIERI DALLA SVIZZERA

Il nuovo Accordo prevede anche la figura del frontaliere dalla Svizzera. Esso è un soggetto che:

- ha la residenza fiscale in un Comune svizzero il cui territorio rientra in tutto o in parte entro i 20 chilometri dal confine tra Svizzera e Italia;
- lavora in qualità di dipendente per un datore di lavoro con sede in Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano;
- rientra di norma ogni giorno alla propria abitazione in Svizzera.

Il reddito da lavoro di tale soggetto sarà tassato in Italia ai fini IRPEF (secondo delle nuove aliquote pari all'80% di quelle ordinarie); il reddito verrà poi tassato anche

in Svizzera, la quale eliminerà la doppia tassazione riconoscendo al contribuente il credito d'imposta.

NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

La Legge di ratifica del nuovo Accordo fiscale recepisce poi un'altra rivendicazione importante avanzata dai sindacati all'interno del *Memorandum* d'intesa firmato col MEF il 23 dicembre 2020.

Si tratta della riforma relativa all'indennità di disoccupazione “NASPI” riservata a quei frontalieri che perdono il lavoro in Svizzera.

In attesa delle Circolari attuative di dettaglio, anticipiamo che, probabilmente a partire dal 2024, le prime tre mensilità di rendita di disoccupazione verranno calcolate in misura pari a quello che sarebbe l'importo erogabile ai sensi della legislazione svizzera. Si tratta di un meccanismo che porterà per i primi tre mesi a rendite ben più elevate di quanto previsto dalla normativa precedente la quale al contrario fissava un tetto massimale degli importi mensili attorno ai 1'320 € lordi.

CLAUSOLA DI RIESAME

L'Accordo specifica infine che gli Stati si riuniranno ogni cinque anni al fine di valutare se saranno necessarie eventuali modifiche del testo. Si tratta di una clausola sempre presente nei patti bilaterali di questo tipo.

TAVOLO INTERMINISTERIALE

Il sindacato, sempre per il tramite del *Memorandum* d'intesa firmato con il MEF, ha anche ottenuto l'insediamento presso il Governo di un tavolo interministeriale di confronto sulle tematiche transfrontaliere a cui potranno partecipare le Organizzazioni sindacali dei frontalieri di CGIL, CISL e UIL firmatarie del memorandum d'intesa del 23 dicembre 2020 e l'Associazione Comuni Italiani di Frontiera (ACIF).

Il tavolo dovrà essere convocato almeno una volta all'anno e avrà lo scopo di discutere di eventuali problematiche legate ai frontalieri oltre a proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro, dialogo sociale e cooperazione transnazionale. Il primo obiettivo del tavolo interministeriale sarà quello di giungere ad uno Statuto dei lavoratori frontalieri.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

CHIARIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEL "REGIME TRANSITORIO" (VECCHI FRONTALIERI FISCALI)

Lavoro come frontaliere in Ticino/Grigioni/Vallese da tanti anni, ho la residenza fiscale nei Comuni di confine e ho il rientro giornaliero. Quando entrerà in vigore il nuovo Accordo come verrò tassato?

Il suo reddito da lavoro continuerà ad essere tassato solo in Svizzera. Risponde infatti a tutti i criteri necessari per essere definito un "vecchio frontaliere fiscale", ovvero:

- ▶ ha lavorato in un Cantone di confine in qualità di "frontaliere fiscale" in un periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e l'entrata in vigore del nuovo Accordo;
- ▶ ha la residenza fiscale nei Comuni di confine;
- ▶ ha avuto in linea di principio il rientro giornaliero.

Ho lavorato come frontaliere in Ticino/Grigioni/Vallese dal 1° maggio 2019 al 31 luglio 2020. Ho sempre avuto la residenza fiscale nei Comuni di confine con il rientro giornaliero. Poi sono stato licenziato. Come verrò tassato se nel 2024 (o in un anno ancora successivo) tornerò a fare il frontaliere?

Il suo reddito da lavoro continuerà ad essere tassato solo in Svizzera. Risponde infatti a tutti i criteri necessari per essere definito un "vecchio frontaliere fiscale", ovvero:

- ▶ ha lavorato in un Cantone di confine in qualità di "frontaliere fiscale" in un periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e l'entrata in vigore del nuovo Accordo;
- ▶ mentre era frontaliere ha avuto la residenza fiscale nei Comuni di confine;
- ▶ ha avuto in linea di principio il rientro giornaliero.

Per il mantenimento di questo beneficio, sarà tuttavia fondamentale che quando rientrerà a lavorare in Svizzera lo farà per un datore di lavoro ubicato in Canton Ticino/Vallese/Grigioni, avrà ancora la residenza fiscale nei Comuni di confine e avrà il rientro giornaliero.

Ho lavorato come frontaliere in Ticino/Grigioni/Vallese dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2018. Ho sempre avuto la residenza fiscale nei Comuni di confine con il rientro giornaliero. Poi sono stato licenziato. Come verrò tassato se nel 2024 (o in un anno ancora successivo) tornerò a fare il frontaliere?

Lei rientrerà di norma nella categoria dei nuovi frontalieri. I "vecchi frontalieri fiscali" sono infatti solo coloro che sono risultati essere tali in un periodo temporale compreso tra il 31 dicembre 2018 e l'entrata in vigore del nuovo Accordo.

Per le modalità di tassazione del suo reddito veda dunque il paragrafo "tassazione dei redditi da lavoro" del presente documento e le FAQ nella sezione "chiarimenti sul sistema di tassazione dei nuovi frontalieri".

Sono un vecchio frontaliere fiscale (lavoro infatti in Canton Ticino da prima dell'entrata in vigore del nuovo Accordo, ho sempre avuto la residenza fiscale nei Comuni di confine e il rientro giornaliero). In caso di perdita del posto di lavoro (per licenziamento o dimissioni) cosa mi accadrà? Quanto tempo avrò per ritrovare un impiego in Svizzera prima di perdere lo statuto di "vecchio frontaliere fiscale"?

In base al paragrafo 11 del Protocollo aggiuntivo, non parrebbe esserci un tempo limite entro il quale sarà necessario ricollocarsi in Svizzera. In caso di perdita del posto di lavoro, il vecchio "frontaliere fiscale" avrà quindi di norma a disposizione tutto il tempo che vorrà per ricollocarsi in Svizzera e avere ancora diritto a questo statuto. Sarà tuttavia fondamentale che, al rientro in Svizzera, il frontaliere abbia ancora la residenza fiscale nei Comuni di confine, riprenda il rientro giornaliero in linea di principio e vada a lavorare per un datore di lavoro ubicato nella "zona di confine" elvetica, ovvero in Canton Ticino, Canton Vallese o Canton Grigioni.

Lavoro da tanti anni come frontaliere, ho sempre avuto il rientro giornaliero e la residenza fiscale nei Comuni di confine. Nel 2024 ho in mente di andare a vivere in un Comune fuori dalla zona di confine. Continuerò ad essere tassato solo in Svizzera?

No.

Nel momento in cui un "vecchio frontaliere fiscale" dovesse andare a vivere al di fuori dei Comuni di confine (o dovesse passare al rientro settimanale) diverrebbe soggetto alla tassazione concorrente.

Continuerebbe pertanto a pagare le imposte alla fonte in Svizzera ma il suo reddito verrebbe poi tassato anche in Italia.

Lavoro da anni come frontaliere con la residenza fiscale in un Comune che è al di fuori della fascia di confine (20 km). Sarò un vecchio frontaliere? Avrò diritto alla tassazione esclusiva del reddito in Svizzera?

No. I frontalieri che non hanno la residenza fiscale in un Comune di confine non possono beneficiare delle disposizioni del "regime transitorio" (tassazione del reddito esclusiva in Svizzera).

Pertanto questi soggetti pagano l'imposta alla fonte in Svizzera ma sono poi tenuti a dichiarare il reddito da lavoro in Italia. Qualora abbiano il rientro giornaliero potranno tuttavia beneficiare di una franchigia di 10'000 €.

Avranno inoltre diritto alla piena deducibilità degli assegni familiari e dei contributi previdenziali pagati in Svizzera. Infine potranno detrarre dall'IRPEF la quota parte di imposta alla fonte pagata sempre in Svizzera.

Lavoro da anni come frontaliere con rientro settimanale, resto quindi più di 45 giorni all'anno in Svizzera. Sarò considerato "un vecchio frontaliere fiscale"? Il mio reddito sarà tassato solo in Svizzera?

No.

I frontalieri con rientro settimanale pagano l'imposta alla fonte in Svizzera ma sono poi da sempre soggetti alla tassazione del reddito anche in Italia. Il frontaliere con rientro settimanale non ha nemmeno diritto alla franchigia di 10'000 €. Tuttavia, qualora il frontaliere con rientro settimanale soggiorni all'estero per almeno 183 giorni in un anno, avrà diritto ad essere tassato in Italia sulla base delle cosiddette "retribuzioni convenzionali" (cioè dei valori salariali forfettari che dipendono dalla categoria di lavoro in base ad apposite tabelle ministeriali che vengono aggiornate ogni anno). Il sistema di tassazione delle "retribuzioni convenzionali" è fortemente agevolato, in quanto tali redditi forfettari sono spesso più bassi dei salari reali svizzeri.

Lavoro in un Cantone di confine (Ticino, Vallese, Grigioni) come frontaliere, ho la residenza fiscale nei Comuni di confine e ho il rientro giornaliero. Tuttavia non ho mai ricevuto il numero AVS. Sarò considerato un "vecchio frontaliere"? Come farà la Svizzera a sapere che sono da considerare come tale?

In base al paragrafo 11 del Protocollo aggiuntivo, si intende adempiuta la condizione di "vecchio frontaliere fiscale" qualora il datore di lavoro, prima dell'entrata in vigore del nuovo Accordo fiscale, abbia annunciato regolarmente il dipendente all'Ufficio delle imposte alla fonte del Cantone indicando i dati del lavoratore stesso in modo corretto (residenza fiscale nei Comuni di confine, rientro giornaliero). Non farà quindi stato il numero AVS, bensì appunto la posizione fiscale registrata dal Cantone. In caso di controversie sul riconoscimento dello statuto di "vecchio frontaliere fiscale" il contribuente potrà presentare un apposito ricorso ad una Commissione mista formata da funzionari di Governo di entrambi gli Stati.

Dal 2019 all'introduzione dell'Accordo ho avuto un rapporto di lavoro remunerato di stage. Per tutto questo periodo ho avuto il rientro giornaliero e la residenza fiscale nei Comuni di confine. Posso essere considerato "vecchio frontaliere fiscale" e dunque pagare le imposte sul reddito solo in Svizzera?

Tendenzialmente sì. Sarà tuttavia fondamentale accertarsi che il datore di lavoro abbia annunciato il lavoratore all'Ufficio delle imposte alla fonte del Cantone come "frontaliere fiscale" (vedi risposta a FAQ precedente).

Sono da anni un frontaliere. Risiedo nella fascia dei 20 km ma mia moglie e i miei figli sono residenti in un altro Comune posto oltre la fascia di frontiera. Sarò considerato un "vecchio frontaliere fiscale" e sarò pertanto tassato solo in Svizzera?

Da sempre la Svizzera considera quale "residenza fiscale" del frontaliere il luogo in cui egli detiene il "centro dei propri interessi". In virtù di tale principio, qualora la famiglia del frontaliere viva in un Comune che è posto al di fuori della fascia di fron-

tera, la Svizzera considererà il frontaliere come "non fiscale", pertanto tassabile anche in Italia. Tale principio è da sempre attivo, quindi era così anche in passato. Per questa stessa ragione la Svizzera trasmetterà i dati salariali del lavoratore al fisco italiano affinché possa essere redatta la dichiarazione dei redditi precompilata (vedi paragrafo "scambio di dati" e relative FAQ).

Sono un frontaliere da anni. Ho sempre vissuto fuori dalla fascia dei 20 chilometri. Se mi sposto con la famiglia in un Comune di confine dopo l'entrata in vigore del nuovo Accordo, diventerò un "vecchio frontaliere fiscale", cioè sarò tassabile solo in Svizzera?

No. I "vecchi frontalieri fiscali" sono coloro che, in un arco temporale compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell'Accordo, hanno lavorato in Ticino/Grigioni/Vallese con il rientro giornaliero e la residenza fiscale in un Comune di confine. Se il frontaliere che vive al di fuori dei Comuni di confine acquisisce questi elementi solo dopo l'entrata in vigore del nuovo Accordo, sarà considerato un frontaliere soggetto a tassazione concorrente in entrambi gli Stati ("nuovo frontaliere").

Al momento lavoro in Svizzera ma non sono un frontaliere (sono infatti distaccato o dimorante con permesso B o dimorante con permesso L o domiciliato con un permesso C). Qualora diventassi frontaliere con permesso G dopo l'entrata in vigore del nuovo Accordo fiscale, sarò considerato un "vecchio" o un "nuovo" frontaliere?

Sarà considerato "nuovo frontaliere" (per le ragioni di dettaglio vedi la risposta alla FAQ precedente).

Sono da tempo un "frontaliere fiscale" (residenza fiscale nei Comuni di confine, rientro giornaliero e contratto di lavoro in Ticino/Grigioni/Vallese). Se decido di andare a vivere in Svizzera e dovessi un domani tornare a vivere in Italia resterò un "vecchio frontaliere"?

Il quesito non dispone ancora di una risposta certa. Sarà infatti compito delle Autorità fiscali dei due Stati chiarire questo caso limite. In base ad un'interpretazione strettamente letterale dell'Accordo, il "vecchio frontaliere" fiscale è definibile come tale se ha i succitati elementi quando entra in vigore l'Accordo e purché questi stessi elementi "continuino a essere sussistenti". Resta dunque difficilmente ipotizzabile che le Autorità fiscali concederanno ancora lo statuto di "vecchio frontaliere fiscale" a coloro che volontariamente abbandoneranno la residenza fiscale nei Comuni di confine.

Sono un frontaliere da diversi anni ma non ho i requisiti per essere tassato solo in Svizzera. Come avverrà nel concreto la mia tassazione?

Sarà tassato con il meccanismo della "tassazione concorrente". Questo significa che pagherà primariamente l'imposta alla fonte in Svizzera durante tutto l'anno. Entro poi il 20 marzo dell'anno successivo, l'amministrazione fiscale svizzera trasmetterà all'Italia i dati salariali. L'Italia provvederà così ad imporre il reddito secondo le proprie aliquote, inviando a casa del contribuente la dichiarazione dei redditi precompilata con l'ammontare di imposte da versare in Italia. L'amministrazione fiscale italiana terrà in conto di una franchigia di 10'000 € (frontalieri con rientro giornaliero) e dedurrà dal reddito imponibile gli assegni familiari svizzeri e i contributi pensionistici ed assicurativi già versati in busta paga. Infine dall'imposta italiana verrà detratta la quota parte di imposte alla fonte già pagata in Svizzera.

CHIARIMENTI SUL SISTEMA DI TASSAZIONE PER I "NUOVI FRONTALIERI"

Sono un nuovo frontaliere. Ho la residenza fiscale nei Comuni di confine e ho il rientro giornaliero. Come sarà tassato?

Il nuovo frontaliere che vive nei Comuni di confine e ha il rientro giornaliero, a partire dal 1° gennaio 2024 sarà tassato con il meccanismo della "tassazione concorrente". Questo significa che pagherà primariamente l'imposta alla fonte in Svizzera durante tutto l'anno (secondo delle nuove tabelle che avranno delle aliquote ridotte rispetto a quelle usuali). Entro poi il 20 marzo dell'anno successivo, l'amministrazione fiscale svizzera trasmetterà all'Italia i dati salariali. L'Italia provvederà così ad imporre il reddito secondo le proprie aliquote, inviando a casa del contribuente la dichiarazione dei redditi precompilata con l'ammontare di imposte da versare in Italia. L'amministrazione fiscale italiana terrà in conto di una franchigia di 10'000 € e dedurrà dal reddito imponibile gli assegni familiari svizzeri e i contributi pensionistici ed assicurativi già versati in busta paga. Infine dall'imposta italiana verrà detratta la quota parte di imposte alla fonte già pagata in Svizzera.

Sono un nuovo frontaliere. Ho la residenza fiscale al di fuori dei Comuni di confine e ho il rientro giornaliero. Come sarà tassato?

Il nuovo frontaliere che non vive nei Comuni di confine e ha il rientro giornaliero sarà tassato con il meccanismo della "tassazione concorrente". Questo significa che pagherà l'imposta alla fonte in Svizzera (secondo le aliquote ordinarie svizzere). Entro poi il 20 marzo dell'anno successivo, l'amministrazione fiscale svizzera trasmetterà all'Italia i dati salariali. L'Italia provvederà così ad imporre il reddito secondo le proprie aliquote, inviando a casa del contribuente la dichiarazione dei redditi precompilata con l'ammontare di imposte da versare in Italia. L'amministrazione fiscale italiana terrà in conto di una franchigia di 10'000 € e dedurrà dal reddito imponibile gli assegni familiari svizzeri e i contributi pensionistici ed assicurativi già versati in busta paga. Infine dall'imposta italiana verrà detratta la quota parte di imposte alla fonte già pagata in Svizzera.

Sono un nuovo frontaliere. Ho il rientro settimanale. Come sarà tassato?

I frontalieri con rientro settimanale pagano l'imposta alla fonte in Svizzera (secondo le aliquote ordinarie svizzere). Essi sono poi soggetti anche alla tassazione del reddito in Italia. Il frontaliere con rientro settimanale non ha diritto alla franchigia di 10'000 €.

Tuttavia, qualora il frontaliere con rientro settimanale soggiorni all'estero per almeno 183 giorni in un anno, avrà diritto ad essere tassato in Italia sulla base delle cosiddette "retribuzioni convenzionali" (cioè dei valori salariali forfettari che dipendono dalla categoria di lavoro in base ad apposite tabelle ministeriali che vengono aggiornate ogni anno). Il sistema di tassazione delle "retribuzioni convenzionali" è fortemente agevolato, in quanto tali redditi forfettari sono spesso più bassi dei salari reali svizzeri.

La franchigia di 10'000 € ottenuta dal sindacato come funziona esattamente? Spetta sempre in ogni caso?

La franchigia di 10'000 € è una deduzione. Significa che essa verrà scalata dal reddito imponibile (cioè dal reddito tassabile in Italia). In questo modo i "nuovi frontalieri" (così come i "vecchi frontalieri" fuori fascia) non saranno tassati in Italia su tutto il reddito, bensì manterranno un sistema di tassazione privilegiato.

La franchigia spetta a tutti i frontalieri tassabili in Italia che hanno il rientro giornaliero (non può invece essere applicata per coloro che hanno il rientro settimanale). La franchigia resta fissa a prescindere dal numero di giorni lavorati in Svizzera (non viene quindi ridotta qualora il frontaliere non dovesse lavorare in Svizzera per l'intero anno).

Cosa significa che gli assegni familiari sono deducibili?

Al pari della franchigia di 10'000 €, gli assegni familiari svizzeri verranno dedotti (cioè scalati) dal reddito imponibile in Italia. Si tratta di un'altra delle conquiste sindacali che sono state inserite nella Legge di ratifica del nuovo Accordo e che permetteranno anche ai nuovi frontalieri (così come ai vecchi frontalieri che non vivono nei Comuni di confine) di mantenere un sistema di tassazione agevolato.

Cosa significa che i contributi pensionistici ed assicurativi pagati in Svizzera sono deducibili?

Al pari della franchigia di 10'000 € e degli assegni familiari svizzeri, i contributi pensionistici ed assicurativi versati in busta paga verranno dedotti (cioè scalati) dal reddito imponibile in Italia. Si tratta di un'altra delle conquiste sindacali che sono state inserite nella Legge di ratifica del nuovo Accordo e che permetteranno anche ai nuovi frontalieri (così come ai vecchi frontalieri che non vivono nei Comuni di confine) di mantenere un sistema di tassazione agevolato.

Sono un nuovo frontaliere (o un vecchio frontaliere fuori fascia). Con il fatto che il mio reddito è tassabile anche in Italia, potrò far valere le detrazioni (es. spese mediche, ristrutturazioni, interessi mutuo, ecc.)?

Assolutamente sì. Le detrazioni potranno essere fatte valere in forma piena come accade per coloro che producono un reddito da lavoro in Italia.

Riassumendo, alla luce delle conquiste sindacali come verrà calcolato il reddito imponibile in Italia? Verrà tassato su tutto il reddito prodotto in Svizzera?

Grazie a quanto ottenuto dal sindacato, l'Italia non tasserà con le proprie aliquote l'intero reddito svizzero. Per il calcolo del reddito imponibile verrà infatti utilizzata questa formula.

REDDITO IMPONIBILE (IN ITALIA) =

*reddito lordo svizzero -
franchigia di 10'000 € -
assegni familiari -
contributi AVS, AI, IPG, AD, LPP, LAINF -
eventuale contributo prepensionamento*

Sulla base del reddito imponibile così calcolato, verranno applicate le aliquote IRPEF italiane. Dall'IRPEF saranno poi detraibili (cioè scalabili) la quota parte di imposte alla fonte pagata in Svizzera, le detrazioni d'ufficio (es. "detrazione lavoro dipendente") e le detrazioni per spese le personali.

CHIARIMENTI SULLO SCAMBIO DI DATI

Cosa significa esattamente lo "scambio di dati"?

I frontalieri che saranno soggetti al sistema di tassazione concorrente saranno anche oggetto di uno scambio di dati tra le Autorità fiscali di Italia e Svizzera. In questo modo l'Italia sarà in grado di calcolare l'ammontare di tasse dovute dal frontaliere in Italia.

Chi sono i frontalieri che saranno interessati da questo sistema di scambio dei dati?

I frontalieri che saranno interessati dallo scambio dei dati sono:

- ▶ I "nuovi frontalieri" che vivono nei Comuni di confine
- ▶ I frontalieri (vecchi e nuovi) che non hanno la residenza fiscale nei Comuni di confine
- ▶ I frontalieri (vecchi e nuovi) che hanno il rientro settimanale.

Quando avverrà esattamente lo scambio di dati?

Il nuovo Accordo partirà a tutti gli effetti con il 1° gennaio 2024, ovvero prima di quella data in caso di notifica anticipata tra i due Governi. La Svizzera trasmetterà all'Italia i dati dei frontalieri relativi al 2024 entro il 20 marzo del 2025 (l'Autorità fiscale italiana utilizzerà questi dati per inviare ai lavoratori interessati la dichiarazione dei redditi precompilata con l'ammontare di tasse da pagare in Italia per l'anno 2024).

Entro il 20 marzo del 2026 verranno poi inviati i dati relativi al 2025, e così via.

Quali dati verranno inviati tra Svizzera e Italia?

In base all'articolo 7 del nuovo Accordo, le Autorità fiscali si scambieranno i seguenti dati:

- ▶ informazioni anagrafiche (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);
- ▶ codice fiscale;
- ▶ dati salariali completi (reddito lordo, contributi pagati in Svizzera, imposta alla fonte versata in Svizzera);
- ▶ nome, indirizzo e codice fiscale del datore di lavoro.



NOTA BENE:

LE FAQ SARANNO AGGIORNATE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI A SEGUITO DELLE MODIFICHE ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

QUESTO VADEMECUM È AGGIORNATO A OTTOBRE 2023



CONTATTI UTILI

COMO

cdltcomo@cgil.lombardia.it
cisldeilaghi@ust.it
frontalieri@uil.it

GRIGIONI

osgr@unia.ch
chur@syna.ch

SONDRIO

cdltsondrio@cgil.lombardia.it
frontalieri@cislsondrio.it
frontalieri@uil.it

TICINO

ticino@unia.ch
frontalieri@ocst.ch

VARESE

cdltvarese@cgil.lombardia.it
cisldeilaghi@ust.it
frontalieri@uil.it

VERBANO CUSIO OSSOLA

frontalieri@cgilnovaravco.it
ust.piemonteorientale@cisl.it
frontalieri@uil.it



*Area delle Politiche
Europee e Internazionali*



Il Sindacato,

